

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018. Esame ed approvazione.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati i D.M. del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ed in data 1 marzo 2016, con i quali sono stati prorogati al 28 febbraio 2016 il termine per l'adozione del Documento Unico di Programmazione ed al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 come è il nostro, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 in data 28.07.2015, con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in*

coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;*

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul proprio sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconti secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.*

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 8 in data 29.01.2016, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 in data 17.02.2016 ha approvato il Documento unico di programmazione DUP;
- a seguito della necessità di apportare integrazioni allo stesso DUP, la Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 25/03/2016, ne ha adottato la relativa nota di aggiornamento;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data odierna, con la quale sono stati approvati definitivamente la nota di aggiornamento ed il Documento unico di programmazione DUP 2016-2018;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 40 in data 25.03.2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della GC. n. 106 del 14/10/2015 con la quale si approvava la vigente programmazione triennale di fabbisogno di personale 2016/2018;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale (n. 9 in data odierna), relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione (nel nostro caso inesistenti);
- le deliberazioni di determinazione delle tariffe, aliquote d'imposta e per i servizi a domanda individuale dei rispettivi tassi di copertura;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità (ora saldo di competenza entrate e spese finali);

VISTI i D.L. vi 15.11.1993 n. 507, 15.12.1997 n. 446 e 14.03.2011 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 1 commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147, l'art. 1 commi 10 e segg. della Legge 28/12/2015 n. 208 ed i D.L. 06.12.2011 n. 201 (convertito dalla Legge 214/2011), 31.08.2013 n. 102 (convertito dalla Legge 124/2013); 28/03/2014, n. 47 (convertito dalla legge 23/05/2014, n. 80), 24/04/2014, n. 66 (convertito nella Legge 89/2014) e 24/1/2015, n.4 (convertito nella Legge 34/2015) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta unica comunale, di imposta municipale propria, di tassa sui rifiuti e di tributo per i servizi indivisibili;

DATO ATTO che gli importi delle entrate sono stati applicati al bilancio 2016 direttamente o con appositi singoli e separati atti deliberativi ove richiesto;

CHE l'imposta municipale propria (I.M.U.) è stata confermata con aliquota al 4,00 per mille per le abitazioni principali ed al 8,90 per mille per gli altri immobili con deliberazione del C.C. n. 15 del 28.04.2016;

CHE il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/08/2014 con aliquota unica di base del 1,0 per tutte le tipologie di immobili e confermato con le stesse aliquote per l'esercizio 2016 con deliberazione del C.C. n.13 del 28/04/2016;

CHE con le sottoelencate deliberazioni della G.C. e del C.C. si è provveduto a determinare ed aggiornare le tasse ed imposte ed i tributi di competenza comunale nelle misure in vigore per il corrente anno:

C.C. n. 16 del 28.04.2016 (tassa sui rifiuti);

G.C. n. 39 del 25.03.2016 (diritti di Segreteria e SUAP ad esclusivo vantaggio del Comune);

G.C. n. 64 del 16.07.2014 (servizio trasporto scolastico);

G.C. n. 38 del 25.03.2016 (assistenza scolastica);

G.C. n. 32 del 25.03.2016 (pubbliche affissioni e pubblicità);

- CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 13.11.1995 sono state istituite le vigenti tariffe della TOSAP, confermate nel 2016 con delibera di G.C. n. 31 del 25/03/2016;

- CHE con deliberazione della G.C. N. 69 dell' 16/07/2014 sono state approvate, adeguate all'ISTAT annuale, le tariffe per i servizi cimiteriali per l'anno 2014, rimaste invariate per il 2016;

- CHE con deliberazioni del Consiglio Comunale sono stati istituiti dagli scorsi anni e confermati dal 01.01.2016 i seguenti servizi a domanda individuale che presentano una previsione di copertura totale dei relativi costi pari 71,09% e le cui relative tariffe di utilizzo sono state determinate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni a fianco elencate:

a) impianti sportivi n. 38 del 25/03/2016;

b) colonie estive ragazzi n. 37 del 25/03/2016;

c) refezione scolastica n. 27 del 25/03/2016;

d) uso locali comunali n. 30 del 25/03/2016;

e) mercato attrezzato n.29 del 25/03/2016;

- CHE con deliberazione del CC. N. 17 in data odierna si è provveduto a prendere atto della definizione delle fruizione e delle tariffe per l'anno 2016 dei predetti servizi comunali a domanda individuale o gestiti in economia;

- CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2001 si provvedeva ad istituire l'aliquota opzionale comunale dell'addizionale IRPEF che tale aliquota è stata ridefinita in aumento per l'anno 2014 con delibera di C.C. N. 36 del 22.08.2014 e da ultimo per il 2015 con delibera C.C. N. 33 del 28.07.2015, poi confermata per il corrente esercizio con delibera n. 14 del 28/04/2016;

- CHE con delibere di G.C. n. 41 del 07.04.20 e n. 116 del 05.12.2014, sono stati definiti i vigenti costi di rimborsi di servizi prestati dagli uffici comunali (notifica atti, fotocopie e copie atti e progetti, accordi separazione consensuale);

TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016 si è approvato definitivamente il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018, già adottato dalla G.C. e recepito nel DUP, e con deliberazione del C.C. n. 9 del 28/04/2016 è stata verificata l'inesistenza di aree da destinare in proprietà o diritto di superficie alla residenza ed alle attività produttive terziarie;

DATO ALTRESI' atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 e 10 in data 28.04.2016 si è provveduto ad approvare rispettivamente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016 ex art.

58 Legge 133/2008 ed il programma 2016 di incarichi di collaborazioni esterne e consulenze che comporta una spesa preventivata di complessivi di €. 3.838,12, contenuta nel limite massimo di €. 4.150,00 previsto in bilancio per affidamenti di incarichi esterni obbligatori per legge;

VISTI gli artt. 41 della Legge 28/12/2001 n. 448 e 62 della Legge 06/08/2008 n. 133 e dato atto che questo Ente non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la previgente disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2016-2018, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:

Descrizione	2016	2017	2018
Rimborso quota capitale mutui	81.755,54	80.772,00	79.858,00
FDCE e altri accantonamenti	8.511,70	10.681,48	12.875,35
Quota disavanzo di amministrazione	=	=	=
TOTALE AVANZO STRUTTURALE	90.267,24	91.453,48	92.733,35
Applicazione avanzo di amministrazione	=	=	=

Mutui e altre forme di indebitamento	=	=	=
Contributo compensativo IMU-TASI	=	=	=
Restituzione patto nazionale orizzontale	6.000,00	7.000,00	=
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE	84.267,24	84.453,48	92.733,35

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

Considerato che questo Comune nel bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di tale facoltà;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Richiamati altresì:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che il presente bilancio comunale rispetta i predetti limiti di spesa appositamente quantificati con deliberazione di G.C. n. 50 del 8.04.2016, tra i quali €. 1.865,42 per studi e consulenze non obbligatorie per legge;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene in generale alle previsioni effettuate con il bilancio i questione:

- A) per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle assestate nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti a variazioni intervenute per legge o disposte con specifici provvedimenti e relativamente ai trasferimenti statali alla loro ulteriore riduzione valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, in attesa di disporre di elementi di valutazione certi e definitivi relativamente al presente esercizio, che potranno eventualmente comportare variazioni (seppur di modesta entità) in corso di esercizio al bilancio da approvare;
- B) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;

- C) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia e con le predette limitazioni stabilite dalla legge (in particolare l'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e smi);
- D) per quanto attiene ai fondi obbligatori per legge (fondo di riserva ordinario, fondo di riserva di cassa, fondo accordi bonari, fondo crediti di dubbia esigibilità), sono stati calcolati ed iscritti a bilancio secondo le misure e le modalità definite dalla legge;

DATO inoltre ATTO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure previste dalla legge e dai relativi provvedimenti comunali attuativi e tenuto conto dei limiti di spesa da ultimo definiti dall'art. 1 comma 136 Legge 56/2014 e recepiti con deliberazione del C.C.le n. 8 del 28/04/2016 e della G.C. n. 25 del 25/03/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 25.03.2016 con la quale stati preventivamente destinati i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2015 con la quale si approvava il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 e dato atto che il Comune non risulta strutturalmente deficitario;

VISTA la deliberazione di G.C. n.46 del 29/4/2015 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 118/2011 al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi degli esercizi 2014 e precedenti e dato atto che i risultati di tale operazione contabile confermano ed incrementano il risultato favorevole di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2014;

VISTO l'art.193 del D.Lgs 267/2000 (come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 e smi), il quale prevede che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio";

VISTO l'art.175 del D.Lgs 267/2000 che al comma 8 stabilisce al 31 luglio di ogni anno il termine per l'adozione della deliberazione consiliare di approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio;

VISTO l'apposito allegato "C" relativo ai parametri di riscontro della situazione strutturale dell'Ente dalla quale lo stesso non risulta essere strutturalmente deficitario per il conto di bilancio 2015 ai sensi dell'art. 242 del D. L.vo 267/2000, non risultando negativo alcun parametro;

VISTO l'apposito allegato "B" relativo al riscontro delle concordanze tra il presente bilancio di previsione e gli obiettivi programmatici di pareggio di bilancio tra le entrate e le spese finali;

VISTO l'apposito allegato "D" contenente il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione del bilancio 2015;

Vista la nota integrativa al bilancio redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che lo schema del presente bilancio è stato esaminato favorevolmente dalla apposita Commissione consiliare Bilancio nella seduta del 18.04.2016;

Constatato che, in relazione allo schema del presente bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli e le attestazioni di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 267/2000;

VISTA la relazione relativa al bilancio di previsione in oggetto redatta dal Revisore dei Conti di questo Comune;

VISTI i D.L.vi 18.8.2000 n. 267 e 23/06/2011, n.118;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Girauda Roberto e Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che ne riporta gli equilibri finali;
- 3) Di dare atto che dalle risultanze del conto del bilancio 2015 in fase di approvazione il Comune non risulta ai sensi dell'art. 242 del DL.vo 267/2000 versare in condizioni strutturalmente deficitarie come da parametri rappresentati nella apposita tabella allegato "C" al presente provvedimento per farne parte integrante, di cui nessuno risulta essere negativo;
- 4) Di dare atto che le previsioni finanziarie contenute nel suddetto bilancio triennale 2016-2018 risultano coerenti con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che il risultato di amministrazione del rendiconto 2015 è abbondantemente positivo come da prospetto esplicativo allegato sub "D" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che il presente bilancio garantisce il pareggio e gli equilibri generali di legge e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 7) Di dare atto che il presente bilancio e relativi allegati, così come i bilanci ed i rendiconti degli esercizi precedenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.vignolo.cn.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bilanci";
- 8) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000
- 9) Di disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa approvati, della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente, agli Organi competenti, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti e che altra copia sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Girauda Roberto e Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **09/05/2016** al **24/05/2016** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **09/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **09/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2016

[] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

[] Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
